

Aspetti sanzionatori del Testo Unico del Vino e innovazioni rispetto alle norme precedenti

Oreste Gerini

27 ottobre 2017

L'attività complessiva dell'ICQRF nel 2016

Attività di controllo	2016
Controlli (n.)	38.756
Operatori controllati (n.)	25.190
Operatori irregolari (%)	27,4
Prodotti controllati (n.)	53.427
Prodotti irregolari (%)	17,4
Campioni analizzati (n.)	9.554
Campioni irregolari (%)	9,4

Risultati operativi	2016
Sequestri (n.)	471
Valore dei sequestri (€)	13.636.862
Quantità prodotti sequestrati (t.)	13.241
Notizie di reato (n.)	311
Contestazioni amministrative (n.)	4.096
Diffide (n.)	3.527

	SETTORE VITIVINICOLO	VINI DOCG – DOC - IGT
Attività ispettiva		
Controlli (n.)	13.340	6.453
Operatori controllati (n.)	8.546	5.597
Prodotti controllati (n.)	19.191	10.273
Prodotti irregolari (%)	25,4	23,6
Attività analitica		
Campioni analizzati (n.)	2.416	1.155
Campioni irregolari (%)	8,2	6,5
Risultati operativi		
Notizie di reato (n.)	92	49
Contestazioni amministrative (n.)	1.861	880
Diffide (n.)	1.758	555

Legge 12 dicembre 2016, n. 238

**Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino**

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28/12/2016

Entrata in vigore il 12 gennaio 2017

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

Finalità:

riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini.

ovvero:

riorganizzare il settore vitivinicolo

- modificando degli adempimenti cui sono tenute le imprese;
- adeguando il coordinamento e controllo svolti dalle Autorità pubbliche secondo criteri di semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori, razionalizzazione dei controlli.

Testi abrogati

- a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;*
- b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82, (ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del DDL);*
- c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;*
- d) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.*

SANZIONI

Le norme sanzionatorie previste dalle predette disposizioni sono state abrogate dall'Art. 91 del T.U. e riunite nella legge al titolo IV – Sistema sanzionatorio - .

Gli art. dal n. 69 al n. 85 sono interamente dedicati all'attività sanzionatoria.

L'articolo 83, comma 1 dispone che la potestà di irrogare le sanzioni previste dal T.U. è **attribuita all'ICQRF**, eccezion fatta per le sanzioni previste dall'art. 69, commi da 1 a 6 e comma 8, di competenza delle Regioni (divieto di impianti vigneti, difformità superficie, ecc.).

CAPO I: Violazioni in materia di produzione e commercializzazione

ART 69 : Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo

ART 70 : Violazioni in materia di vinificazione e distillazione

ART 71 : Prodotti non consentiti

ART 72 : Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinici non giustificati

ART 73 : Altre sanzioni

CAPO II: Violazioni in materia di etichettatura e presentazione

ART 74 : Violazioni in materia di designazione e di presentazione

ART 75 : Violazioni in materia di concorsi enologici

**CAPO III: SANZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI**

ART 76 : Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti

CAPO IV: VIOLAZIONE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI

ART 77 : Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza

ART 78 : Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri

ART 79 : Piano dei controlli

ART 80 : Inadempienza dell'organismo di controllo

ART 81 : Tutela dei consorzi incaricati sei controlli

ART 82 : Inadempienze dei consorzi di tutela

CAPO V: DISPOSIZIONI COMUNI

ART 83 : Competenza all'irrogazione delle sanzioni

ART 84 : Chiusura degli stabilimenti

ART 85 : Ravvedimento operoso

Le novità

Ravvedimento Operoso (art. 85 del T.U.).

E' introdotto l'**istituto del ravvedimento operoso** per alcune **fattispecie riguardanti le comunicazioni e le dichiarazioni da effettuarsi da parte degli operatori del settore**.

La *ratio* dell'istituto, finora applicato limitatamente al settore tributario, è quella di determinare effetti deflattivi del contenzioso in materia, **consentendo agli operatori di regolarizzare spontaneamente errori/omissioni, prima che venga avviata l'attività di accertamento** degli organi preposti, mediante il versamento di una sanzione pecuniaria di importo sensibilmente ridotto rispetto a quello edittale.

Ravvedimento Operoso

Il ravvedimento operoso implica sostanzialmente la sussistenza di due presupposti fondamentali:

- deve trattarsi **esclusivamente** di una delle violazioni previste dalle disposizioni indicate dal comma 1 dell'art. 85 del T.U. (comunicazioni e/o dichiarazioni che gli operatori devono effettuare);
- non deve essere stata iniziata, da parte degli organi di controllo, alcuna **attività di verifica/accertamento/ispezione/accesso** a carico dell'operatore interessato, né deve esser stato redatto verbale di accertamento di irregolarità/contestazione nei suoi confronti.

Ravvedimento Operoso

Con il **Ravvedimento operoso** il legislatore viene incontro a quegli operatori che, una volta accortisi di aver commesso errori o omissioni relativi all'applicazione delle **norme indicate dall'art. 85**, possono spontaneamente effettuare il pagamento di una sanzione pecuniaria ridotta rispetto a quella prevista dalla norma di riferimento, purché il versamento dell'importo avvenga entro il primo giorno lavorativo successivo all'avvenuta regolarizzazione e sia poi comunicato all'Ufficio ICQRF territorialmente competente – a mezzo di PEC o di altri strumenti legalmente riconosciuti – entro i successivi 3 giorni lavorativi.

Ravvedimento Operoso: Norme violate 1

sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 12, per mancata comunicazione all’Ufficio territoriale ICQRF competente:

- ✓ **Sanzione da 100 a 1000 euro**
- a) dell’**istituzione di centri di raccolta temporanei** fuori fabbrica da parte delle distillerie e degli utilizzatori di sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico (art. 13, comma 3);
- b) entro il quinto giorno antecedente l’inizio delle operazioni, della preparazione di **mosti** di uve fresche **mutizzati con alcol, di vini liquorosi**, di prodotti vitivinicoli **aromatizzati** e **di vini spumanti** nonché la preparazione delle bevande spiritose in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol (art. 14, comma 1);
- c) delle **fermentazioni e rifermentazioni**, consentite dai disciplinari DOP e IGP, non effettuate nel periodo consentito (1° agosto – 31 dicembre) (art. 10, comma 3);
- d) della produzione del **mosto cotto**, almeno 5 giorni prima dell’inizio attività (art. 12, comma 2);
- g) detenzione di **vinacce destinate ad usi diversi** della distillazione, compresa la produzione di produzione enocianina prevista (art. 13, comma 4).

Ravvedimento Operoso: Norme violate 2

**sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 76, comma 5,
per mancata comunicazione all’Ufficio territoriale ICQRF competente:**

- ✓ Sanzione da 600 a 3000 euro

Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a trasmettere la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze specificando **l’ubicazione dei singoli recipienti** (art. 50, comma 3).

sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 78:
Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri

Le novità

**E' stata modificata la norma in tema di
inadempienze delle strutture di controllo
(art. 80 del T.U. – ex art. 25 del D. Lgs. n. 61/2010).**

Nelle precedenti formulazioni sanzionatorie la responsabilità prevista era a carico **della struttura/persona giuridica**.

Con le nuove disposizioni normative, in linea con le disposizioni generali in tema di responsabilità per fatto illecito, è stata introdotta la responsabilità **dei soggetti/persone fisiche** che rivestano all'interno della struttura funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, anche di singole unità operative dotate di autonomia funzionale.

La struttura di controllo – in persona del legale rappresentante *pro-tempore* – sarà chiamata a rispondere in via solidale della violazione.

Sanzione da 3.000 a 30.000 euro.

Le novità

Salvo che il fatto costituisca reato,...

E' da intendere sempre come **clausola di riserva**.

In virtù di tale clausola, le due norme, penale e amministrativa, si trovano in rapporto di sussidiarietà e non di specialità.

Ciò implica che potrà ritenersi integrato l'illecito amministrativo solo laddove il fatto materiale non presenti gli elementi costitutivi del reato.

Si tratta, in altri termini, di una **valvola normativa che, di fatto, consente di applicare sanzioni di natura penale**, come, ad esempio, quelle previste dall'art. 515 c.p. relativo alla frode commerciale che punisce la vendita di una cosa per un'altra in termini di qualità, natura, provenienza, origine ecc..

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nella
preparazione dei mosti e vini e prodotti vitivinicoli

- ✓ comma 1: euro 300,00 a euro 3.000,00 (arrotondamento della D. Lgs 260/2000 che prevedeva da 309 a 3.098 euro).

Divieto di **introduzione di uve da tavola** all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino.

- ✓ comma 2: da 1.000 euro a 10.000 euro - **chiusura impianto da 2 mesi a 1 anno** in caso di reiterazione sanzione da euro 5.000,00 a euro 40.000,00 e **chiusura impianto da 6 mesi a 3 anni** .
(**aumento !** D. Lgs 260/2000 da euro 516,00 a euro 5.164,00 - chiusura impianto da 2 mesi a 4 mesi – per reintegrazione sanzione da euro 2.582,00 a euro 30.987,00 e chiusura impianto da 6 mesi a 1 anno).

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Vinificazione di **uve non appartenenti a varietà classificate come uve da vino** per la provincia o regione in cui sono state raccolte

- ✓ comma 3: da 250 euro a 2.500,00 euro
- ✓ in caso di reiterazione dell'illecito si applica da euro 1.500,00 a euro 15.000,00
- ✓ per infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 ettolitri la sanzione pari a euro 150,00

(**aumento !** D. Lgs 260/2000 da euro 258,00 a euro 2.582,00).

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Divieto di **detenere, porre in vendita o somministrare mosti o vini** elaborati utilizzando **uve difformi** da quelle che figurano classificate come uve da vino

✓ comma 4: euro 50 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 1.000,00

La disposizione del COMMA 4.... NOVITA' !

Non soggiace alla sanzione amministrativa chi pone in vendita al dettaglio o somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si può desumere la reale natura del prodotto.

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Violazione al **divieto di sovrappressione delle uve**, di pressatura delle fecce e violazione dell'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione

✓ comma 5 primo periodo : da euro 15,00 a euro 75,00 per 100 chilogrammi.

Violazione del **divieto di rifermentazione delle vinacce** per scopi diversi dalla distillazione

✓ comma 5 secondo periodo: da euro 45,00 a euro 250,00 per 100 chilogrammi di prodotto e comunque non inferiore a euro 250,00 reiterazione si raddoppia e si applica la **chiusura** temporanea dell'impianto da tre mesi ad un anno.

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Violazione dell'obbligo di consegna ai distillatori del **vino e dell'alcol contenuto nei sottoprodotti** nel rispetto delle percentuali stabilite dalla normativa nazionale

- ✓ comma 5 terzo periodo: euro 50,00 per hl o frazione di hl
- ✓ è sempre disposto l'invio alla distilleria o all'acetificio del vino non consegnato, previa denaturazione.

Mancata o ritardata comunicazione per il **ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione** ai sensi della normativa nazionale

- ✓ comma 5 quarto periodo: euro 150,00.

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Violazione all'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli e divieto di rifermentazione delle vinacce derivanti da **superfici abusivamente piantate** a decorrere dal 1° settembre 1998 con uve classificate come uve da vino
✓ comma 6: euro 50 per hl o frazione di hl.

Trasgressione alle prescrizioni, divieti e limiti in **materia di pratiche e trattamenti enologici** stabiliti da Reg. UE e dalla normativa nazionale:

✓ comma 7 primo periodo: da 7.500,00 euro a euro 45.000,00.

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

Violazione al **divieto di immissione al consumo umano** diretto di prodotti vitivinicoli **non ammessi** a tale consumo:

- ✓ comma 7 secondo periodo: da 7.500,00 euro a euro 45.000,00
- ✓ Qualora il fatto si riferisca a variazioni **non superiori al 10%** dei limiti previsti, all'inoservanza dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni all'autorità competente o l'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali si applica la sanzione dell'art. 76 comma 4 da euro 600,00 a euro 3.000,00

Violazione in materia di **aggiunta** delle **sostanze** rivelatrici nei vini destinati alla **distillazione**

- ✓ comma 8: da euro 100,00 a euro 5.000,00 in caso di **omessa** aggiunta euro 5.000,00 (uguale)

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione: ART 70

Salvo che il fatto non costituisca reato:

✓ Violazione prescrizioni in materia di elaborazione e commercializzazione dei vini

spumanti e vini frizzanti - comma 9: da euro 500,00 a euro 9.000,00 (**diminuita nel max** rispetto al D. Lgs. 260/00 da 300,00 a euro 30.000,00);

vini liquorosi - comma 10: da euro 500,00 a euro 10.000,00 (**diminuita nel max** rispetto al D. Lgs. 260/00 : 200,00 a euro 20.000,00);

vitivinicoli aromatizzati - comma 11: da euro 500,00 a euro 5.000,00 (**diminuita nel max** rispetto al D. Lgs. 260/00 da 100,00 a euro 10.000,00);

Prodotti non consentiti: ART 71

Violazioni al divieto di utilizzare nelle operazioni di vinificazione e/o manipolazione

prodotti nocivi o sostanze organiche o inorganiche non consentite

- ✓ comma 1: sanzione da euro 500,00 per hl di prodotto sofisticato, ma non inferiore a 5.000,00 (uguale con legge 82/2006).

Alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino

- ✓ comma 2: sanzione da euro 250,00 per hl di prodotto sofisticato (uguale con legge 82/2006).

Responsabilità del tecnico di cantina in materia di operazioni e manipolazioni vietate di cui all'art. 71 comma 1 e 2 del T.U.

- ✓ comma 4: **UGUALE SANZIONE.**

Prodotti non consentiti: ART 71

Violazione al divieto di utilizzo di **zucchero e sostanze zuccherine** relativo a piccole quantità di prodotti vitivinicoli inferiori 10% della produzione vitivinicola della campagna precedente e non superiore a 500 hl di prodotto trattato nel corso della stessa campagna e utilizzato per aumentare il titolo alcolometrico, nel limite di 1,5% vol., senza utilizzo di altre sostanze non consentite

- ✓ comma 3: euro 75,00 per hl di prodotto (Con legge 82/2006 500 €/hl ma minimo non inferiore a 5.000,00).

Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati: ART 72

Divieto di detenzione prodotti vitivinicoli **non giustificati**

- ✓ comma 1: sanzione da euro 90,00 per hl o frazione di hl eccedente (**aumentato!** Con legge 82/2006: euro 25,00 per q.le eccedente. In caso di reiterazione specifica chiusura stabilimento da 1 a 18 mesi).

Divieto di detenzione prodotti vitivinicoli **non giustificati IGT DOC DOCG**

- ✓ comma 2: IGT euro 135, DOC euro 180, DOCG euro 270 per **hl** o frazione di hl eccedenza. Se il quantitativo è inferiore a 10 hl la sanzione è di euro 45,00 per hl. Obbligo di distillazione o altra destinazione previa denaturazione di un quantitativo corrispondente per qualità e quantità alle eccedenze riscontrate (grande adeguamento per le **IGT**, infatti legge 82/2006: IGT euro 50,00 per **q.le**, DOC euro 100 per q.le, DOCG euro 250 per q.le eccedente. In caso di reiterazione specifica chiusura stabilimento da 1 a 18 mesi).

Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati: ART 72

Detenzione prodotti vitivinicoli **non giustificati** commesso entro il periodo delle fermentazioni e riguarda prodotti ottenuti dalla stessa **azienda**

- ✓ comma 3: euro 45,00 per hl o frazione di hl eccedente (**aumentato!**! Con legge 82/2006: euro 12,50 per q.le).

Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

Detenzione **anidride carbonica** in violazione alle norme vigenti

✓ comma 1 lett. A) :da euro 600 euro a 15.000 euro.

Produzione e detenzione vini **spumanti**, vini spumanti di qualità vini spumanti di qualità di tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione alle norme vigenti

✓ comma 1 lett. B) :da euro 600,00 euro a 15.000 euro.

Produzione e detenzione vini **frizzanti** in violazione alle norme vigenti

✓ comma 1 lett. C) :da euro 600,00 euro a 15.000 euro (**novità**).

Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

Produzione di **mosto cotto** in violazione alle norme vigenti

✓ comma 2 lett. A) :da euro 300,00 euro a 3.000,00.

Divieto di detenzione nelle cantine di mosti con titolo **alcolometrico** inferiore a 8% vol
e vinificazione di tali mosti

✓ comma 2 lett. B) :da euro 300,00 euro a 3.000,00.

Divieto di effettuazione di **fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito**

✓ comma 2 lett. C) :da euro 300,00 euro a 3.000,00 .

Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

Divieto di effettuare operazioni di **aumento titolo alcolometrico** volumico naturale e di **acidificazione** in violazione alle norme vigenti

✓ comma 2 lett. D) :da euro 300,00 euro a 3.000,00.

Detenzione in cantina nonché nei locali annessi e intercomunicanti anche attraverso cortili di **sostanze vietate** di cui all'art. 15 del T.U.

✓ comma 3: da euro 6.000,00 euro a 60.000,00.

Vendita, somministrazione o commercio di **mosti e vini** in violazione all'art. 25 comma 3 del T.U. **senza** procedere alla **denaturazione** ed alla distillazione

✓ comma 4: euro 105,00 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 600,00.

Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

Detenzione vino di cui all'art. 24 comma 7 (acidità volatile) del T.U. **senza procedere** alla denaturazione e chiunque cede o spedisce il prodotto **denaturato** nonché vini nei quali è in corso la **fermentazione acetica** in stabilimenti diversi degli acetifici o distillerie

✓ comma 5 lett. A): da euro 600,00 euro a 3.000,00.

Adozione di un **sistema di chiusura dei recipienti** di capacità inferiore a 60 litri in violazione alle norme vigenti

✓ comma 5 lett. B): da euro 600,00 euro a 3.000,00.

Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

Detenzione **vinacce** negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo vendemmiale stabilito ai sensi dell'art. 13 comma 1 del T.U.

✓ comma 5 lett. C): da euro 600,00 euro a 3.000,00.

Istituzione di centri di raccolta fuori fabbrica in violazione alle disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 primo periodo del T.U.

✓ comma 5 lett. D): da euro 600,00 euro a 3.000,00.

Altre sanzioni: ART 73

Elaborazione di **vinello** in difformità alle disposizioni di cui all'art. 13 comma del T.U
✓ comma 5 lett. E): da euro 600,00 euro a 3.000,00 (uguali con legge 82/2006).

Obbligo di **denaturare** le **fecce** di vino prima che siano estratte dalle cantine con la sostanza rivelatrice

✓ comma 7: da euro 100,00 euro a 2.500,00 – sanzione ridotta della metà se trattasi di quantitativi inferiori a 2 tonnellate (**diminuito il max** della legge 82/2006: da 100 a 5.000 euro).

Cantine o stabilimenti enologici che *non presentano planimetria*.

✓ comma 8: da euro 300,00 euro a 1.500,00 – sanzione ridotta da euro 50,00 a euro 500,00 se la capacità non denunciata è inferiore a 300 hl (**legge 82/2006: da euro 100,00 euro a 5.000,00**).

N.B. non previsto ravvedimento operoso invece previsto per la planimetria acetifici!

Altre sanzioni: ART 73

Comma 6

Le disposizioni e le sanzioni degli **Articoli n. 24** (*Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti*), e **25** (*Divieto di vendita e di somministrazione*) non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui al T.U. in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza delle violazione o che le confezioni originali presenti segni di alterazione.

✓ non sanzionabile: novità

Altre sanzioni: ART 73

Detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito **trattamenti e aggiunte non consentiti** o che provengono da **varietà di vite non iscritte come uva da vino** nel registro nazionale delle varietà di vite, nonché che dall'**analisi organolettica o chimica o microbiologica** risultano **alterati** (anche per presenza di Br, Cl, Fl, alcol metilico in quantità superiore a 350 mg/litro per i vini rossi e a 250 mg/litro per i vini bianchi e rosati).

- ✓ comma 9: da euro 1.500,00 euro a 15.000,00 (legge 82/2006: euro 105,00 per hl o frazione di hl, ma non inferiore a euro 600,00. **AUMENTO!**).

Detenzione nelle cantine, negli stabilimenti, nei magazzini nonché nei locali intercomunicanti, di **prodotti ad uso enologico non consentiti**

- ✓ comma 10: da euro 5.000,00 euro a 10.000,00 (legge 82/2006: da euro 5.000,00 euro a 25.000,00).

Altre sanzioni: ART 73

Omessa comunicazione degli utilizzatori di sottoprodotti per uso energetico

✓ comma 12 lett. A): da euro 100,00 euro a 1.000,00 (**nuova sanzione**) .

Omesse comunicazioni relative a lavorazioni di **mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti**

✓ comma 12 lett. B): da euro 100,00 euro a 1.000,00.

Omessa comunicazione concernente le **fermentazioni e rifermentazioni** effettuate fuori dal periodo consentito

✓ comma 12 lett. C): da euro 100,00 euro a 1.000,00.

Altre sanzioni: ART 73

Omessa comunicazione per la produzione di **mosto cotto**

- ✓ comma 12 lett. D): da euro 100,00 euro a 1.000,00 (**diminuzione!** legge 82/2006: da euro 300,00 euro a 3.000,00).

Mancata denaturazione di vino con **acidità volatile** superiore ai limiti e mancata annotazione

- ✓ comma 12 lett. E): da euro 100,00 euro a 1.000,00 (**diminuzione!** della legge 82/2006: da euro 300,00 euro a 3.000,00).

Mancato avvio alla distilleria o ove previsto agli usi alternativi le **vinacce e fecce** in violazione all'art. 13 comma 2 del T.U

- ✓ comma 12 lett. F): da euro 100,00 euro a 1.000,00.

Altre sanzioni: ART 73

(uguali con legge 82/2006)

Mancata o ritardata comunicazione della **detenzione di vinacce oltre il termine stabilito**

✓ comma 12 lett. G): da euro 100,00 euro a 1.000,00.

Comma 13: chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la **designazione dell'origine** o indica la designazione dell'origine diffornemente da quanto previsto dall'**articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009** della Commissione, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di **una somma da euro 3.000 a euro 18.000**.

Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Detenzione o vendita di prodotti vitivinicoli in violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di designazione e presentazione

✓ comma 1: da 250 euro a 5.000 euro.

Produzione/vendita/distribuzione vini a DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dal disciplinare di produzione

✓ comma 2: da 2.000 euro a 20.000 euro

✓ se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 100 ettolitri, l'importo della sanzione è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

✓ lievi differenze risultanti dalle analisi rispetto al disciplinare di produzione (da 500 euro a 4.500 euro).

Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Usurpazione/imitazione/evocazione della DO – IG /segno distintivo/marchio o utilizzo di indicazioni ingannevoli ovvero utilizzo denominazioni usurpative evocative o mendaci su imballaggi involucri o documenti commerciali

- ✓ commi 3 e 4: da 2.000 euro a 13.000 euro
 - da 500 euro a 4.500 euro (inosservanza modalità di indicazione previste dal disciplinare)
 - da 200 euro a 1.000 euro (errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, aggiunta menzioni o specificazioni che non arrecano danno o confusione ai consumatori).

Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Novità

nel comma 3 in relazione alla usurpazione, imitazione, evocazione della DO, ecc.

In caso di errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che **non arrecano confusione o inganno al consumatore** e **non ledono l'immagine della denominazione**, e non implicano errori **formali di informazione** sanzione da **da 200 euro a 1.000 euro (anziché da 2.000 euro a 13.000 euro.)**.

Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Utilizzo indicazioni non consentite/false/ingannevoli sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti ovvero utilizzo contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione che possono indurre in errore **sull'origine** (comprese menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari).

- ✓ comma 5: da 1.000 euro a 10.000 euro
 - anche in ipotesi di menzione nell'etichettatura di medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli non aventi i requisiti;
 - da 100 euro a 500 euro (errori formali etichettatura per difformità di posizione, di dimensione aggiunta menzioni o specificazioni che non arrecano danno o confusione ai consumatori)

Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Violazioni delle disposizioni relative alla produzione e commercializzazione dei vini a IGP o DOP designati con la qualificazione “**novello**”.

- ✓ comma 6: da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 250 euro.

Alterazione/contraffazione ovvero acquisto/detenzione/cessione o utilizzo di
contrassegni alterati o contraffatti

- ✓ comma 7: da 30.000 euro a 100.000 euro.

Immissione al consumo di vini a denominazione protetta **non apponendo** sui recipienti i prescritti **contrassegni**

- ✓ comma 8: da 10.000 euro a 50.000 euro.

Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Adozione di una **DO o IG** come **ditta, ragione o denominazione sociale** o in aggiunta ai termini «cantina» «fattoria»

- ✓ comma 9: da 1.000 euro a 10.000 euro.

Deroga applicazione sanzioni sulle violazioni in materia di designazione e presentazione

- ✓ comma 10: commerciante che vende, pone in vendita o distribuisce vini a DOP o a IGP in confezioni originali, non sanzionabile, salvo ipotesi di concorso.

Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Utilizzo riferimento DOP o IGP in **prodotti composti, elaborati o trasformati** in assenza di autorizzazione del Consorzio/Ministero

- ✓ comma 11: da 3.000 euro a 20.000 euro.

Violazioni in materia di **indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o IGP** e riguardanti esclusivamente **forma e dimensioni del carattere**

- ✓ comma 13: da 500 euro a 4.500 euro (**novità**).

Vendita in **contenitori** di cui all'art. 47 del T.U.(pulcianella, bottiglia marsala e fiasco toscano) di vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati

- ✓ comma 14: da 150 euro a 1.500 euro (**novità**).

Violazioni in materia di designazione e di presentazione: ART 74

Vendita di bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 43, comma 2 del T.U. (sciroppto, succo di uve...) utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda **denominazioni o raffigurazioni** che richiamano la **vite, l'uva, il mosto o il vino**.

- ✓ comma 15 da 1.500 euro a 15.000 euro. (novità)

Uso della **DO nella ragione o nella denominazione sociale di un'organizzazione** diversa dal Consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro

- ✓ comma 16: sanzione di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale.

Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza: ART 77

L'ostacolo o l'impedimento del libero accesso degli agenti preposti alla vigilanza oppure la mancata esibizione della documentazione ufficiale e i registri previsti dalla normativa o impedisce il prelevamento di campioni.

- ✓ comma 1 : da 1.000 euro a 10.000 euro.

Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri: ART 78

Mancata presentazione o presentazione in modo difforme della **dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza**

- ✓ comma 1: da euro 300 a euro 3.000 - Se trattasi di prodotti a DOP o IGP, sanzione minima euro 500,00.

Dichiarazioni contenenti errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o al conseguimento di aiuti UE, nonché dichiarazioni riferite a 0,50 ha e per produzioni inferiori a 100 hl o 10 t.

- ✓ comma 1 secondo periodo: da euro 50 a euro 300.

Dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola con **quantitativi maggiori** di quelli effettivamente prodotti (per tutte le tipologie di prodotti dop e non)

- ✓ comma 2: da euro 2.000 a euro 10.000 se il quantitativo irregolare è superiore a 10 t o 100 hl la sanzione è raddoppiata.

Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri: ART 78

Dichiarazioni di vendemmia, produzione vitivinicola e giacenza presentate in ritardo:

- ✓ comma 3 primo periodo: 1.000 euro, se il ritardo non supera i 30 giorni, 300 € e se comprende prodotti a DOP e IGP aumento di euro 500.

Violazioni in materia di documenti di accompagnamento, tenuta dei registri e della documentazione ufficiale prevista dalla normativa vigente:

- ✓ comma 4 : da euro 500 a euro 15.000
 - da euro 150 a euro 4.000 se indicazioni inesatte **non sono essenziali** ai fini della identificazioni del soggetto interessato della quantità e qualità del prodotto e per quantitativi.

Inadempienze dell'Organismo di controllo: ART 80

**Mancata osservanza degli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche
(disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario)**

- ✓ Comma 1 : da euro 3.000 a euro 30.000 struttura di controllo e amministratore in solido (D.lgs.61/10 da **5.000 euro a 50.000 euro**).

I soggetti indicati che **discriminano tra i soggetti da immettere** o tra quelli immessi nel sistema di controllo della DO o IG controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso

- ✓ Comma 3 : da euro **5.000 euro a 50.000 euro**, in solido con l'organismo di controllo (D.lgs.61/10 da **6.000 euro a 60.000 euro**).

Competenza all'irrogazione delle sanzioni: ART 83

Pagamento delle sanzioni

Art. 83, comma 2 - Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le competenti tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e delle province autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale .

Resta consentito il pagamento mediante bonifico bancario o postale.

CHIUSURA : ART 84

Il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra **uno e diciotto mesi**, in caso di reiterata violazione nel quinquennio antecedente di:

- Vinificazione di uve appartenenti a varietà che non siano classificate come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la provincia o regione (art. 70, com.3).
- Utilizzo di prodotti con effetti nocivi alla salute o addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite (art. 71, comma 1).
- Impiega alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino (art. 71, comma 2) .
- Detenzione quantitativi di prodotti vitivinicoli a non giustificati dalla documentazione di cantina (art. 72 comma 1 e 3).
- Detenzione nelle cantine, e negli stabilimenti di produzione, compresi i locali di pertinenza e annessi, di prodotti di uso enologico non consentiti compresi reagenti dei laboratori annessi non consentiti (art. 73 comma 10).



ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



Grazie dell'attenzione

Contatti:

*Oreste Gerini
Direzione Generale PREF
tel. +39 06 4665 6629*

o.gerini@politicheagricole.it
pref.segreteria@politicheagricole.it